

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 AGOSTO 1958

Disposizione transitoria in applicazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti

ONOREVOLI SENATORI. — È noto a voi che con la legge 31 ottobre 1955, n. 1064, è stato stabilito che, anche in Italia, per la identificazione delle persone fisiche anziché agli elementi dati da nome, cognome e paternità, ed eventualmente maternità, si debba fare ricorso al nome e cognome e alla data di nascita dell'interessato, con la eventuale aggiunta, per precisa individuazione, del numero dell'atto di nascita.

Naturalmente nel primo periodo di applicazione la norma ha dato luogo a molte lamentele e a qualche difficoltà, che del resto erano pienamente prevedibili. Ma le difficoltà principali derivano dai pubblici registri, in particolar modo dai registri catastali e ipotecari sui quali è prescritto il sistema della registrazione rubricata al nome del possessore, del creditore, del debitore, del partecipante all'atto trascritto, nome sempre indicato fino alla data di entrata in vigore della legge con gli elementi del nome, cognome e paternità.

Ora ogni ricerca ipotecaria o catastale si deve fare conoscendo nome e cognome nonché data di nascita per gli atti successivi alla applicazione della legge, paternità per gli atti anteriori.

Ma come si può avere la indicazione della paternità se gli uffici anagrafici non sono

autorizzati al rilascio di un documento che contenga la paternità? Il regolamento di attuazione contiene due casi soltanto in cui è autorizzato il rilascio degli estratti per riassunto degli atti di nascita con le indicazioni complete, i casi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto presidenziale 2 maggio 1957, n. 432. Tali casi riguardano l'esercizio di diritti o doveri derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione, e la esecuzione di operazioni su titoli di credito nonché la esazione e la liquidazione di somme comunque dovute dalla pubblica amministrazione. Bisogna aggiungere un terzo caso: quello delle ricerche sui libri pubblici.

Si tratta di esigenze concrete di coordinamento che non toccano la bontà del provvedimento, ma alle quali si deve far fronte di mano in mano che si manifestano.

Naturalmente, poichè si tratta di documenti che non vengono poi affidati ad un pubblico ufficio, ma che rimangono in mano ai privati va sancito che se tali documenti vengano utilizzati per fini diversi da quelli per i quali siano rilasciati l'interessato deve essere soggetto a sanzione.

In relazione ai chiari concetti che il sottoscritto ha avuto l'onore di esporvi egli crede che voi vorrete approvare il disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il rilascio di estratti per riassunto di atti di nascita, di persone nate antecedentemente al 24 luglio 1957 con la indicazione della paternità e della maternità è consentito, su domanda scritta dell'interessato, anche per la effettuazione di ricerche sui pubblici registri. In tal caso l'estratto deve contenere la indicazione della persona che ha fatto la richiesta e dello scopo per il quale soltanto l'estratto può essere utilizzato.

Art. 2.

Chi avendo ottenuto estratto per riassunto di atti di nascita con l'indicazione della paternità e della maternità allo scopo di effettuare ricerche sui pubblici registri, utilizza l'estratto per usi diversi da quelli per il quale è stato richiesto, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000.

Art. 3.

La presente legge cesserà di essere applicata quando cessino di essere a disposizione del pubblico i registri con la indicazione della paternità.